

**Decisione n. 97/182/CE della Commissione del 24 febbraio 1997
recante modifica dell'allegato della direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime
per la protezione dei vitelli (Testo rilevante ai fini del SEE)**

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 24/02/1997 PAG. 0030 - 0031

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (1), modificata dalla direttiva 97/2/CE (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che, conformemente a quanto prevede l'articolo 6 della direttiva 91/629/CEE, il comitato scientifico veterinario ha presentato un parere il 9 novembre 1995, sulla base del quale la Commissione ha stilato una relazione che è stata presentata al Consiglio e al Parlamento;
considerando che, in base alle conclusioni della suddetta relazione, è opportuno modificare alcune disposizioni dell'allegato della direttiva 91/629/CEE;
considerando che i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dal responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno;
considerando che, in base a dati relativi alla frequenza delle malattie, alle funzioni del sistema immunitario e all'esercizio fisico, è opportuno nutrire i vitelli in modo tale che l'emoglobina nel sangue non scenda al di sotto di un certo livello minimo;
considerando che il fatto di legare gli animali provoca dei problemi; che per tale motivo i vitelli allevati in box individuali non dovrebbero essere legati e quelli allevati in gruppi dovrebbero essere legati solamente per un breve periodo quando vengono alimentati con il latte;
considerando che ai vitelli debbono essere somministrati alimenti fermentabili della qualità adeguata e in quantità sufficiente per mantenere la flora microbiologica dell'intestino, con un contenuto di fibre sufficienti per stimolare la crescita dei villi nel rumine;
considerando che, a prescindere dai requisiti attuali di somministrazione dell'acqua o di altri liquidi, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca;
considerando che per garantire livelli adeguati di immunoglobulina nel sangue i vitelli dovrebbero ricevere un quantitativo sufficiente di colostro nelle prime sei ore di vita e comunque quanto prima dopo la nascita;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 91/629/CEE è modificato nel seguente modo:

1) Il punto 6 è sostituito dal seguente testo:

“6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.”

2) Il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

“7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.”

3) Il punto 8 è sostituito dal seguente testo:

“8. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.”

4) Il punto 11 è sostituito dal seguente testo:

“11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.”

5) Nella prima frase del punto 12 i termini “una volta” sono sostituiti da “due volte”.

6) Al punto 13 è aggiunta la seguente frase:

“Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.”

7) È aggiunto il seguente punto 15:

“15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.”

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 28.

(2) GU n. L 25 del 18. 1. 1997, pag. 24.